Condizioni Generali di Vendita del Product Placement - Fiction

Art. 1 Definizioni

Contratto di Product Placement: si compone: 1) ordine che riporta le condizioni particolari; 2) condizioni generali di contratto per il Product
Placement; 3) allegati: 3.1 Prodotti; 3.2. Procedure Provvisorie di Autoregolamentazione della RAI; 3.3 Pian o di realizzazione del Product
Placement; 4) e ogni altro documento predisposto da Rai Pubblicità e/o il Committente che espressamente concordano di allegare al Contratto

(di seguito "Contratto"). Committente: si intende il (di seguito "Contratto").
Committente: si intende il soggetto che dispone dei poteri necessari ad autorizzare l'utilizzo nell'ambito del Programma dei Pro dotti.
Piano di realizzazione del Product Placement: si intende il documento che, a titolo esemplificativo, riporta i termini e le modalità di
collocazione dei Producti nell'ambito del Programma oggetto di Product Placement ed il valore delle scene (di seguito "Piano").
Product Placement: si intende ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un

prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso. Prodotti: si intendono i marchi/prodotti/ servizi del Committente, oggetto di Product Placement nell'ambito del Programma. Programma: si intende il Programma nell'ambito del quale viene realizzato il Product Placement oggetto del Contratto.

Art. 2 Oggetto
2.1 Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la disciplina dei rapporti contrattuali tra Rai Pubblicità, concessionaria in esclusiva che gestisce la vendita degli spazi per le comunicazione commerciali del Gruppo R ai, incaricata della vendita del Product Placement nell'ambito del Programma ed il Committente interessato alla collocazione dei propri Prodotti.
2.2 L'or dine di cui le condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante si rende impegnativo per Rai Pubblicità mediante

Art. 3 Modalità di realizzazione del Product Placement
3.1 Rai Pubblicità comunica al Committente il Piano.
3.2 Il Committente prende atto che le modalità di collocazione dei Producti oggetto di Product Placement di cui al Piano sono suscettibili di
variazione in corso d'opera e fino ad ultimazione del Programma da parte di R AI per esigenze di corenza e integrità del contesto narrativo
del Programma nonché per esigenze di natura editoriale.
3.3 Rai Pubblicità garantisce esclusivamente il collocamento dei Prodotti nell'ambito del Programma. Resta, comunque, inteso che, fermo

3.5 και rubblicità garantisce esclusivamente il collocamento dei Prodotti nell'ambito del Programma. Resta, comunque, inteso che, fermo restando l'impegno di R ai Pubblicità ad adoperarsi per conformarsi al meglio al Piano, qualora si dovessero stabilitre delle variazioni di Piano che comportino una riduzione delle scene oggetto di Product Placement, il corrispettivo dovuto dal Committente a Rai Pubblicità verrà proporzionalmente diminuito tenuto conto del valore della singola scena (così come indicato nel Piano) soppressa, senza che il Committente possa avanzare alcuna pretesa anche a titolo di risarcimento e/o indennizzo nei confronti di Rai Pubblicità e RA1.
3.4 Rai Pubblicità si impegna a non collocare nelle singole scene del Programma di cui al Piano Prodotti direttamente concorrenti con quelli oggetto di Product Placement.

Art. 4 Consegna materiali

4.1 Il Committente si obbliga a consegnare a RAI e/o ad altro soggetto incaricato i Prodotti, non modificati rispetto a quelli reperibili in commercio, entro il termine tassativo e con le modalità che gli verranno comunicati da Rai Pubblicità. La natura tassativa del termine risiede nell'esigenza inderogabile di non ritardare in alcun modo le riprese e/o la registrazione del Programma.

4.2 Il Committente, con riferimento ai Prodotti si obbliga ad assumere tutti gli eventuali obblighi ed oneri connessi e conseguenti alla realizzazione del Produte Placement, quali responsabilità pe r i danni occorsi a terzi/cose, assistenza e/o sostituzione etc., che non siano derivanti da un uso improprio dei Prodotti.

4.3 Il Committente prende sin da ora atto che nel caso di mancato rispetto del termine tassativo per la consegna dei Prodotti, Rai Pubblicità/RAI hanno la facoltà di reperire in altro modo i Prodotti previa comunicazione al Committente, al quale verranno altresì addebitate le spese sostenute per il relativo reper imento. La realizzazione del Produet Placement si svolgerà regolarmente a norma di Contratto.

4.4 Qualora il Committente, entro il giorno successivo dalla comunicazione di cui al punto sub 4.3, comunichi per iscritto a Rai Pubblicità il Propropio dissenso a procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione o qualora R ai Pubblicità/RAI non siano in grado – nel rispetto dei tempi imposti dal Piano – di reperir e i Prodotti, Rai Pubblicità/RAI saranno libere di realizzare le riprese svincolate dall'obbligo di realizzare il Produet Placement di cui alla presente scrittura, f ermo rimanendo l'obbligo del Committente di risarcire il danno occorso.

Art. 5 Programmazione
5.1 II Committente prende atto che la trasmissione del Programma nell'ambito del quale sono stati collocati i Prodotti può subire delle variazioni da parte di R AI rispetto al Piano originario (or ari, date, rete, etc.).
5.2 La variazione di data e/o orario e/ o rete di trasmissione del Programma oggetto del Product Placement non darà diritto al Committente ad avanzare alcuna pretesa anche a titolo di risarcimento e/o indennizzo nei confronti di Rai Pubblicità e RAI.

Art. 6 Corrispettivo e Condizioni di pagamento
6.1 Il corrispettivo non è comprensivo di eventuali spese di realizzazione a carico del Committente.
6.2 Il pagamento del corrispettivo avverrà a 45 giorni data fattura.
6.3 In caso di ritardo nel pagamento, Rai Pubblicità applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre
punti percentuali. L'inadempienza nel pagamento del corrispettivo con le modalità sopra indicate, autorizzerà Rai Pubblicità a sospendere
senz' altro l'esecuzione delle prestazioni e a ritenere la presente scrittura risolta di diritto.

Art. 7 Riconoscimento sconto d'agenzia e manleva
7.1 Il corrispettivo dovuto per il Product Placement sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente si avvalga di
un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa
non avrà alcunché a pretendere, a nessum titolo, nei confronti di Rai Pubblicità.

non avra aicunene a pretendere, à nessan mon, nei communi un nai ruodicia.

7.2 R esta, indire, inteso che qualora il Committente dovese agir e in nome proprio e per conto di un terzo il Committente dovrà consegnare a R ai Pubblicità lettera f ormale di incarico, sottoscritta dal terzo, con tenente diretta assunzione di impegno da parte di quest' ultimo per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto

Art. 8 Responsabilità
8.1 Il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine alla titolarità o legittimazione all' utilizzo dei marchi e/o dichiara di avere la disponibilità dei prodotti/ servizi forniti, manlevando e tenendo indenni Rai Pubblicità/RAI verso i ter zi in genere, da qualsiasi conseguenza possa derivare dall'utilizzo dei Prodotti, non solo nell'ambito del Programma, ma, altresi in tutte quelle attività che possono essere collegate e/o con seguenti alla realizzazione e diffusione del Programma stesso nonché dalla modalità di fatturazione dell'ordine.
8.2 Rai Pubblicità si impegna ad eseguire l'attività oggetto del Contratto con cura e diligenza. Rai Pubblicità garantisce, inoltre, che l'attività oggetto del Contratto sarà effettuata nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative e autoregolamentari applicabili vigenti ed emanande, con specifico, ma non esaustivo, riguardo alle disposizioni in materia di Product Placement.
8.3 Rai Pubblicità garantisce che RAI dispone legittimamente del Programma ai fini della collocazione del Product Placement di cui al Contratto.

Contratto.

8.4 Nel caso di comunicazioni commerciali relative ai giochi con vincite in denaro, il Committente dichiara che le comunicazioni commerciali sono conformi alla disciplina vigente e, per l'effetto, dichiara di manlevare Rai Pubblicità e la Rai con apposita lettera di manleva reperibile sul sito www.raipubblicita.it.

8.5 Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture nei confronti del Committente, intendendosi per Committenten sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e controli un congretto terro.

per conto di un soggetto terzo.

Art. 9 Comunicazioni commerciali durante il periodo elettorale
Nel caso di comunicazioni commerciali diffuse durante il periodo elettorale - ferme le prescrizioni di cui alla linea editoriale di Rai
(disponibile nella sezione "Rai per gli operatori della Pubblicità" del sito di Rai) e le prescrizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni e
adi integrazione di quanto previsto all'articolo "Responsabilità del Committente" il Committente postamica di integrazione di quanto previsto all'articolo "Responsabilità del Committente" il Committente postamica ricori commerciali non contengono immagini o riferimenti a candidati, esponenti di partito e movimenti politici, parlamentari curopei, membri
uscenti del parlamento italiano o membri del Governo italiano, delle giunte e dei consigli regionali o degli elettori, fornire indicazioni,
dichiarazioni o comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di
voto o manifestare preferenza di voto. Per l'effetto il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni
e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta avanzata dalle Autorità competenti o da terzi, connessa o conseguente alla diffusione di tali
comunicazioni commerciali.

Art. 10 Diritti di utilizzo
10.1 Il Committente cede a titolo non esclusivo e gratuito, a Rai Pubblicità, a R AI, ai loro licenziatari e ad altri aventi causa, il dir itto di utilizzo dei Prodotti di cui al Contratto, non solo nell'ambito del Programma e/o di altri programini ad esso collegati/derivati, ma in tutte quelle attività che possono essere ad esso collegate e conseguenti (a titolo esmplificativo: attività di promozione, homevideo, la vendita di DVD, la diffusione attraverso pay tv, internet, televisione, telefonia e qualsiasi mezzo presente e futuro), ivi comprese eventuali repliche del Programma, in versione anche parziale e/o ricditata, anche nell'ambito di altri pro grammi e/o canali e senza limiti di tempo.
10.2 Rai Pubblicità e il Committente prendono atto che il Contratto in nessun caso può integrare licenza di uso dei marchi, ovvero dei loghi, segni distintivi, claims e diciture del Committente, di Rai Pubblicità, di Rai e/o del Programma.

Art. Il Riservatezza
Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai Pubblicità in fase
precontrattuale e/o contrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, corrispettivo, scontistica applicata, entità degli
investimenti, tempi e modi degli investimenti, condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri ta le parti, etc.) di seguito
"Informazioni". Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l'uso e/o la comunicazione e/o la
diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che proteggere la Informazioni cano non inferiore a quella
che tultizza per proteggere le proprie informazioni riservate per impedime l'uso non autorizzato e/o la comunicazione e/o la diffusione. Il
Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l'esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente
garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l'esecuzione
e/o diffusione delle Informazioni da parte del Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, collaboratori, società del
gruppo, agenzie, appalatori/subappalatori, cienti, auditor, etc.) è soggetta all'approvazione preventiva di pubblicità. Il Committente in ogni caso si obbliga pare per l'entin attitori, restando in ogni caso
solidalmente responsabile con i terzi ni confronti di Rai Pubblicità in caso di violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente) solidalmente responsabile con i terzi nei confronti di Rai Pubblicità in caso di violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza.

Art. 12 Attività di comunicazione
12.1 Il Committente dovrà sottoporre preventivamente a Rai Pubblicità ogni comunicazione di carattere informativo del Product Placement
di cui al Contratto che intende divulgare.
12.2 E' vietata l' associazione al Programma in qualsiasi modo ed ai suoi protagonisti dei Prodotti oggetto di Product Placement di cui al

Art. 13 Fon ti normative e autoregolamentari
13.1 il Product Placement è previsto e disciplinato dal D. lgs. n. 177/ 2005 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", così
come modificato dal D. lgs. 15 marzo 2010, n. 44, e deve essere realizzato nel rispetto dei principie i delle modalità fissate dalla normativa in
materia e dalle Procedure Provvisorie di Autoregolamentazione della RAI di cui all'Allegato 2, dal Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale e dal D. lgs. 205/2006 "Codice del Consumo".
13.2 Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e del Codice di
Autoregolamentazione TV e Minori sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispetta re detti Co dici ed a
conformarsi alle decisioni dei lor o organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.

Art. 14 Responsabilità Amministrativa

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolar e, del disposto del D. Igs. 8 giungo 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizza zione, gestione e controllo ex D. Igs. 231/2001" elaborato da Rai "pubblicità e consultabile nell'area "L'Azienda" del sito www.raipubblicita it. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il Contratto. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, costiturià inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del Contratto, impregiudicato il risarcimento del danno.

Art. 15 Codice Etico
Il Committente preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI – che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'azienda" del sti owww.raipubblicita.it - si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esceuzione del con tratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'escretizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.e., d elle obbligazioni assunte dal Committente con il Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice costituisce, in conformità a quanto previsto al p unto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del Contratto, impregiudicato il risarcimento del danno.

Art. 16 Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")
Titolarità. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A., con sede legale in Torino, Via Giovanni Carlo
Cavalli, 6 10138 Torino.
Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità della instaurazione ed
secuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui mezzi per i quali essa è
concessionaria indicati sul sito www.raipubblicita.it, nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad

Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza c meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità S.p.A. e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al casi previsti data legge, la portaoituria, ta limitazione di tratamento, la canceliazione dei dati trattati, nonce opporsi, per motivi legiturin, ai loro trattamento, su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L'interessato ha anche il diritto di proporte reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: privacy@raipubblicita.it. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l'informativa completa presente sul sito www.raipubblicita.it/legal.

Art. 17 Modifiche

nodificazione del rapporto contrattuale ed eventuali condizioni aggiuntive o speciali non sono valide se non pattuite per iscritto.

Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell'ipotesi di continenza o di connessione di cause, ove Rai Pubblicità sia con venuta è esclusivamente competente il Foro di Torino, ove Rai Pubblicità sia attrice, la st essa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.

Nell'ipotesi in cui una delle Parti promuova un procedimento di mediazione ai sensi del D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, competente esclusivo sarà uno degli organismi di conciliazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, sito nel Comune di Torino

Art. 20 Imposte e spese di bollo e registro

(firma e timbro del Committente)

Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro del contratto in caso d' uso.

(luogo e data)

rma e timbro del Committente)	(luogo e data)
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c t. 3.3 Modalità di realizzazione del Product Placer sponsabilità Amministrativa, art. 15 Codice Etico.	nent, art. 4 Consegna materiali, art. 5.2 Programmazione, ar

. 8 Responsabilità, art. 14